

Conferenza Episcopale Italiana
COMITATO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Roma, 8 ottobre 1985

Circolare n. 7 (con allegato)

Le norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, entrate in vigore il 3 giugno 1985, contemplano in due disposizioni separate (gli artt. 22 e 28) la procedura di transizione dal sistema beneficiale al nuovo sistema fondato su una rete di Istituti diocesani per il sostentamento del clero, che succedono nella titolarità dei patrimoni dei singoli enti beneficiari.

Nell'art. 28 è disciplinata la fase canonica e nell'art. 22 sono precisate le formalità per il recepimento delle realtà canoniche nell'ordinamento italiano.

Siccome da più parti vengono sollevati quesiti in proposito si offrono qui di seguito alcuni chiarimenti.

I.

I momenti essenziali sono rispettivamente i seguenti:

a) - il procedimento inizia **nell'ordinamento canonico** con il decreto del Vescovo diocesano che erige l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi.

Questo decreto produce i seguenti effetti:

- dalla sua data si estinguono la mensa vescovile e gli altri enti beneficiari;
- i patrimoni di questi enti sono trasferiti "ipso iure" all'Istituto stesso.

Da queste esplicite statuizioni consegue:

- che i titolari degli uffici beneficiari perdono, dalla data del decreto vescovile, i poteri di amministrare detti patrimoni;
- che i Consigli di Amministrazione degli Istituti per il sostentamento del clero acquisiscono, dalla stessa data, l'onere dell'amministrazione stessa limitatamente all'ordinamento canonico;
- che, a seguito del trasferimento dei patrimoni ex beneficiari ai predetti Istituti, questi ultimi acquisiscono ovviamente il diritto di disporre delle relative rendite.

b) - il secondo momento è quello del recepimento dei descritti effetti canonici **nell'ordinamento civile**.

Lo stesso art. 28, comma III, stabilisce che il riconoscimento civile è concesso "con le modalità e nei termini previsti dall'art. 22".

Quest'ultima norma stabilisce che il decreto vescovile deve essere trasmesso al Ministro dell'Interno il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, emana un proprio decreto con il quale conferisce ai singoli Istituti diocesani la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Con questo provvedimento ministeriale si producono i seguenti effetti (1):

- l'estinzione degli enti beneficiari già prodottosi nell'ordinamento canonico acquista rilevanza anche nell'ordinamento civile;
- la proprietà dei patrimoni ex beneficiari, canonicamente trasferita agli Istituti in virtù e dalla data del decreto del Vescovo, viene riconosciuta anche civilmente quale proprietà della nuova persona giuridica, cioè dell'Istituto stesso (1);
- i membri dei Consigli di amministrazione degli Istituti acquisiscono il potere/dovere di gestire tali enti e i relativi patrimoni con tutte le inerenti responsabilità, civili, fiscali, previdenziali e, eventualmente, penali;
- divengono, infine, possibili le variazioni delle intestazioni di tali patrimoni nei Registri Immobiliari (tenuti presso le Conservatorie competenti per territorio) e in Catasto. Le formalità da adempiersi per ottenere tali variazioni sono in corso di definizione. Una Commissione governativa sta predisponendo le disposizioni all'uopo necessarie; si prevede che esse saranno emanate entro l'anno.

Questi i procedimenti attraverso i quali si realizzerà il nuovo assetto, secondo le previsioni normative.

(1) Fino alla data del decreto ministeriale invece gli Istituti nel diritto italiano si configurano come semplici enti di fatto governati dai propri statuti. Per gli atti eventualmente compiuti dagli Amministratori quelli di loro che agiscono sono considerati personalmente obbligati, ai soli effetti pecuniari e qualora il "fondo" dell'ente non sia sufficiente a coprire i crediti vantati da terzi.

II.

Nell'attuazione di queste previsioni, possono presentarsi alcune difficoltà pratiche; esse riguardano essenzialmente:

1. l'assunzione effettiva delle responsabilità amministrative da parte degli Organi statutari degli Istituti per il sostentamento del clero;
2. le conseguenze che potranno prodursi in seguito al trasferimento dei redditi dei patrimoni ex beneficiari agli Istituti, in ordine al sostentamento di alcuni sacerdoti.

Sul primo punto si osserva:

è evidente che gli Amministratori dei nuovi enti avranno bisogno di un certo tempo per poter assumere direttamente la gestione di tali patrimoni e che, in taluni casi (in particolare allorchè i patrimoni comprendano numerosi cespiti), non sarà a tal fine sufficiente il termine di 60 giorni intercorrente tra il decreto canonico e quello ministeriale.

Per superare la difficoltà, si suggerisce che gli Amministratori, fin dalla prima loro riunione, conferiscano mandato ai precedenti titolari dei singoli cespiti di proseguire, fino a revoca del mandato, ad assicurare la loro ordinaria amministrazione, nonchè, nei casi eccezionali ove speciali motivi di obiettiva urgenza lo imponessero, a compiere, previe le autorizzazioni normalmente richieste dal C.I.C., anche atti di straordinaria amministrazione.

Tale suggerimento era già stato avanzato nella precedente Circolare n. 5 (punto 5, lettera f, pag. 3).

In allegato A alla presente circolare si offre una bozza di lettera per il conferimento eventuale di simili mandati, che andrà adattata naturalmente alle singole fattispecie.

Queste "deleghe" di funzioni amministrative avranno naturalmente effetti nel solo ordinamento canonico fino all'avvenuta emanazione del decreto del Ministro dell'Interno. Ne deriverà che:

- agli effetti civili, durante questo periodo di due mesi (al massimo), i sacerdoti già titolari di enti beneficiari continueranno ad essere i soli legali rappresentanti dei medesimi;
- quali legali rappresentanti degli enti stessi detti sacerdoti dovranno provvedere, fra l'altro e come per il passato, a presentare le prescritte dichiarazioni fiscali dei redditi;
- nell'ordinamento canonico, invece, essi continueranno ad amministrare quali delegati dei Consigli di Amministrazione degli Istituti per il sostentamento del clero;

- i redditi netti dei beni beneficiari (dedotti anche i rimborsi vari e gli eventuali compensi spettanti ai mandatari - nel caso di mandati conferiti a titolo oneroso) resteranno di proprietà degli Istituti, ai quali questi sacerdoti dovranno renderne conto nei termini previsti nell'atto di conferimento del mandato.

Dalla data del riconoscimento civile, invece, gli eventuali mandati che permanessero sarebbero anche validi civilmente (se conferiti nelle forme previste dal Codice Civile), con la conseguenza che i sacerdoti mandatari potrebbero agire, da quel momento in poi, non più "nomine proprio" ma in nome e per conto dell'Istituto.

Sul secondo punto si osserva:

A. - anche se la durata dei mandati sopra suggeriti può estendersi, in caso di necessità, al di là dei sessanta giorni previsti per l'ottenimento del riconoscimento civile degli Istituti, essa dovrà comunque esser quanto più contenuta possibile. E ciò per due fondamentali ragioni:

- 1) perchè i Consigli di Amministrazione degli Istituti debbono, al più presto, prendere conoscenza effettiva e possesso dei singoli beni costituenti il patrimonio degli Istituti, così da poter adempiere alla loro essenziale funzione, che è quella di assicurarne la gestione più razionale e più conveniente;
- 2) perchè, dal momento in cui gli Istituti acquisiranno i redditi dei beni ex beneficiari, avranno l'onere di provvedere al sostentamento dei sacerdoti che, pur prestando servizio in favore della diocesi, si trovino in una delle situazioni seguenti:
 - privi di assegno unico e temporaneo in quanto ex titolari di benefici il cui reddito nel 1984 era uguale o maggiore dell'importo pieno dell'assegno di congrua (compresa l'indennità integrativa speciale);
 - intestatari di "assegno unico e temporaneo" ridotto perchè nel 1984 erano titolari di benefici che davano loro un "certo" reddito.

B. - Circa la quantificazione della remunerazione che gli Istituti dovranno corrispondere alle due categorie di sacerdoti appena ricordate, evidenti motivi di solidarietà e di perequazione inducono a identificarla con l'importo dell'"assegno unico e temporaneo" pieno, che costituisce nel biennio il limite massimo di remunerazione per la generalità degli altri sacerdoti già congruati.

Il Comitato si propone di far pervenire in tempo utile opportune indicazioni per risolvere i problemi che si porranno in ordine al passaggio da questo biennio pre-transitorio al triennio transitorio che inizierà dal 1° gennaio 1987. Nell'elaborazione di queste ulteriori istruzioni si terrà naturalmente conto dei dati che emergeranno nei previsti colloqui tra gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l'Istituto Centrale.

(Da redigere in due copie di cui una da restituire firmata per accettazione)

Rev.mo

Nella mia qualità di Presidente dell'Istituto Diocesano (1) per il Sostentamento del Clero della Diocesi di ho il piacere di comunicarLe quanto segue.

Nella sua adunanza del, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha preso atto che il beneficio, con sede in, del quale la S.V. era titolare, si è estinto contestualmente alla erezione dell'Istituto stesso, avvenuta con decreto n. del emanato dal Vescovo diocesano (2) (cfr. art. 28 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno scorso).

Il Consiglio ha preso altresì atto che, nell'ordinamento canonico, dalla stessa data i beni costituenti la dote del beneficio estinto sono trasferiti "ipso iure" in proprietà dell'Istituto medesimo.

D'altra parte fino alla emanazione del decreto del Ministro dell'Interno con il quale sarà conferita all'Istituto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, Ella rimane, agli effetti civili, legale rappresentante del beneficio stesso (cfr. art. 22 delle Norme sopra richiamate).

Tenuto, infine, conto del tempo che occorrerà al Consiglio di Amministrazione di questo Istituto per prendere effettivo possesso dei beni costituenti la dote del Suo ex beneficio, il Consiglio stesso ha deliberato di nominarLa suo mandatario per la gestione ordinaria dei beni medesimi.

In tale qualità Ella provvederà in particolare:

- a) a riscuotere per conto dell'Istituto le rendite, a qualsiasi titolo prodotte dal patrimonio ex beneficiale;
- b) ai pagamenti necessari per le spese ordinarie inerenti al patrimonio stesso (imposte, tasse, premi di assicurazione, retribuzioni di eventuali prestatori d'opera e, in generale, di dipendenti, canoni inerenti a forniture ecc.);
- c) alle piccole riparazioni eventualmente occorrenti;
- d) alle cautele necessarie per la incolumità del personale e dei terzi;
- e) ad esercitare la custodia dei valori e la diligente sorveglianza dei beni di proprietà dell'Istituto;
- f) a rendere immediatamente edotto l'Istituto di ogni evento suscettibile di recare pregiudizio alla proprietà e/o ai terzi che venisse a sua conoscenza;
- g) a tenere ordinatamente la contabilità delle entrate e delle uscite, conservando i documenti ad esse inerenti, in vista del rendiconto che dovrà fornirne al termine del presente mandato;

h) a provvedere nei termini di legge a tutti gli adempimenti prescritti e, in particolare, alla dichiarazioni dei redditi (Modd. 740, 750, 760, 770) e a quelli previdenziali.

Confido che Ella, in considerazione della peculiarità della situazione, della prevedibile brevità dell'incarico e del Suo stesso interesse a contribuire alla tutela dei beni passati all'Istituto, che ha d'ora in poi l'onere del sostentamento del Clero a servizio della Diocesi (3), vorrà, in spirito di solidarietà e fraternità sacerdotali, accettare questo mandato e porre ogni possibile e opportuna cura nell'ademperlo.

Il presente mandato sarà valido fino a revoca.

E' ovvio che ogni atto da Lei compiuto in conformità del presente mandato sarà ratificato dall'Istituto che Le riconoscerà tutte le spese giustificate da Lei sostenute.

(Inoltre l'Istituto, per tener doverosamente conto del tempo che Ella dovrà dedicare allo svolgimento di questo incarico, Le corrisponderà al termine del mandato un compenso forfettario di). (4).

Per quanto riguarda eventuali atti di straordinaria amministrazione, necessari ad adempiere obbligazioni validamente assunte prima dell'erezione dell'Istituto, Ella, previo avviso scritto da darne all'Istituto stesso (occorrendo anche per telegramma), sarà di volta in volta facoltizzato nelle forme di legge sempre che sussistano le autorizzazioni prescritte per tali atti.

Le sarò molto grato di voler restituire l'allegata copia da Lei sottoscritta per accettazione, entro e non oltre otto giorni dalla data della presente, e, nell'attesa, La prego di gradire i miei distinti ossequi

(1) (o Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di)

(2) (oppure "dai Vescovi delle diocesi di")

(3) (oppure "delle Diocesi")

(4) La frase tra parentesi è da includere solo se si ritenga opportuna una remunerazione.